



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
CO.RE.COM.-Molise

Verbale n.12

Adunanza del 19/04/2018

Oggetto: Contestazione n. 1/2018 nei confronti della società Media e Servizi Communication s.r.l.s. (servizio di media audiovisivo in ambito locale "TRSP") per la presunta violazione dell'articolo 13 comma 3 del d.m. 9/12/1993, n. 581 recante "regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico". Determinazioni.

Deliberazione n. 12/2018

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno diciannove del mese di aprile (04) nella sede di Via Colitto, 7- Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Avv. Andrea LATESSA	Presidente		
Avv. Giuseppe MILETI	Vice presidente		
Dott. Vincenzo CIMINO	Componente		

Verbalizza il Direttore del Servizio Dr.ssa Angela Aufiero;

IL COMITATO CORECOM

PREMESSO che il Comitato nella seduta del 2 marzo 2018, dall'esame del contenuto delle registrazioni dei programmi, ha ritenuto che vi fosse a carico della emittente televisiva in oggetto la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio per i motivi di seguito specificati: presunta violazione da parte dell'emittente TRSP delle disposizioni in materia di riconoscibilità del messaggio pubblicitario all'interno del programma "Alter news", di cui all'art.

13, co. 3, "Decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 recante *"Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico"*, che prevede che la telepromozione deve essere riconoscibile e distinguibile dal resto del programma mediante l'inserimento della scritta "messaggio promozionale" per tutta la sua durata. In particolare all'interno del programma "Alter news" del 6/12/2017, dalle ore 20:43:11 alle ore 20:48:54, viene intervistato il titolare dell'esercizio commerciale "Sapore di mare". Sullo sfondo, viene inquadrato un cartellone con il logo dello stesso esercizio. Sebbene, nell'intervista si metta in risalto l'attenzione dell'attività commerciale verso le famiglie e il contesto sociale, il Comitato ha ritenuto che quanto trasmesso costituisca comunque una comunicazione commerciale (telepromozione) non segnalata;

CHE il Comitato nella seduta del 2 marzo 2018 ha dato mandato alla struttura amministrativa di avviare il relativo procedimento di contestazione;

VISTO l'atto di accertamento e contestazione prot. n.. 2532 del 2 marzo 2018, inviato via PEC e ricevuto dalla ditta in pari data;

DATO ATTO che gli interessati non hanno presentato, ad oggi, presso questo Co.re.com. giustificazioni, scritti difensivi e/o documenti;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge regionale del Molise 26 agosto 2002, n. 18, recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni"*;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la nuova convenzione sottoscritta tra l'AGCOM ed il CORECOM Molise decorrente dall'1 gennaio 2018;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico della Radiotelevisione"*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *"Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.120, recante *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il D.M. 9/12/1993, n. 581 recante “Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 con la quale è stato approvato il “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”;

CONSIDERATO che la disposizione normativa contenuta nell’art. 13, comma 3, del D.M. 9/12/1993, n. 581 prevede che la telepromozione deve essere riconoscibile e distinguibile dal resto del programma mediante l’inserimento della scritta “messaggio promozionale” per tutta la sua durata;

RITENUTO, pertanto, che dal monitoraggio effettuato risulta che l’emittente TRSP sia incorsa nella violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 13, comma 3, del D.M. 9/12/1993, n. 581 di cui sopra, in quanto all’interno del programma “Alter news” del 6/12/2017, dalle ore 20:43:11 alle ore 20:48:54, viene intervistato il titolare dell’esercizio commerciale “Sapore di mare”. Sullo sfondo, viene inquadrato un cartellone con il logo dello stesso esercizio. Pertanto quanto trasmesso costituisce una comunicazione commerciale (telepromozione) non segnalata;


CONSIDERATO che per l’inosservanza dell’articolo 13, comma 3, del D.M. 9/12/1993, n. 581 è prevista ai sensi del combinato disposto del comma 1, lett. c) e del comma 2, lett. a) e comma 5 dell’art. 51 del D.lgs. 177/2005, al termine del procedimento istruttorio, l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.033,00 euro a 25.823 euro e nei casi più gravi e reiterati, ai sensi del comma 9 dell’art. 51, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la sospensione dell’efficacia della concessione o dell’autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi;

Tanto premesso e considerato, per le motivazioni sopra riportate

UNANIME DELIBERA

- ✓ Di proporre all’Agcom di irrogare alla Società Media e Servizi Communication s.r.l.s. fornitore del servizio in ambito locale “TRSP” la sanzione prevista ai sensi del combinato disposto del comma 1, lett. c) e del comma 2, lett. a) e comma 5 dell’art. 51 del D.lgs. 177/2005, nella misura del minimo edittale in ragione della lieve entità della violazione.
- ✓ La presente delibera formata da n. 3 facciate è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom Molise.

Il verbalizzante
Drssa Angela Aufiero



Il Presidente
Avv. Andrea Latessa

